

FISCO E SENTENZE

Reddito d'impresa. Per la Ctr Lombardia l'assicurazione non è legata all'attività aziendale

Assicurazioni «key man» escluse dalla deducibilità

Scaricabili solo i premi per infortuni, spese mediche e Rc

Luca Benigni
Gianni Rota

È la diretta causalità con l'attività aziendale che determina la deducibilità dei premi assicurativi nel reddito d'impresa di una società industriale. Risultano infatti deducibili i premi per polizze di responsabilità civile stipulate a favore di amministratori, sindaci e dirigenti in quanto coprono il rischio di perdite patrimoniali della società causate da richieste di risarcimento avanzate da terzi per comportamenti loro imputabili. Ma anche i premi per polizze infortuni e rimborso spese mediche sono deducibili, previo assoggettamento a tassazione quali *fringe benefit*, in quanto sono strettamente collegate al rapporto di lavoro e/o alla funzione. Sono per contro iniducibili i premi per polizze vita (*key-man*) per il caso morte dell'amministratore, che non sono mai inerenti all'attività d'impre-

sa non essendoci alcun rapporto di causalità diretta tra l'evento morte e l'attività d'impresa. Così la sentenza della Ctr Lombardia 615/01/2018 (presidente Chindemi, relatore Missaglia).

Il contenzioso

L'amministrazione contesta per il 2009 ad una Spa industriale costi assicurativi dedotti per oltre 104mila euro per violazione del principio dell'inerenza. La pensa diversamente la società che ricorre in Ctp sostenendo che:

- le polizze di responsabilità civile per amministratori, sindaci e dirigenti coprono la società per perdite patrimoniali determinate dalla loro condotta;
- le polizze infortuni per dirigenti e consulenti e le polizze di rimborso spese mediche per amministratori e dirigenti sono correlate al lavoro da questi prestatore;
- le polizze vita (*key-man*) assicurano il rischio vita dell'ammini-

stratore e sono deducibili perché la stessa società è la beneficiaria dell'indennizzo.

L'amministrazione resiste sostenendo che per tutte le polizze non sono stati documentati in modo esaustivo i rischi oggetto della copertura assicurativa mentre per le polizze vita (*key-man*) non conta che l'indennizzo venga erogato alla società. La Ctp rigetta integralmente il ricorso introduttivo e la vicenda approda in Ctr, che ammette la deducibilità per le prime due categorie di premi.

I premi inerenti

I premi per polizze di responsabilità civile a favore di amministratori, sindaci e dirigenti, se proporzionati al volume d'affari, sono inerenti all'attività d'impresa in quanto coprono il rischio di perdite patrimoniali per risarcimenti richiesti da terzi per comportamenti posti in essere da dipendenti o organi sociali in

ragione del loro ufficio, a tutela dell'eventuale responsabilità indiretta della società.

I premi per polizze infortuni di dirigenti e consulenti e rimborso spese mediche a favore di amministratori e dirigenti sono inerenti, previo assoggettamento a tassazione in capo a costoro quali *fringe benefit*, in quanto strettamente collegate al rapporto di lavoro ed alla funzione di amministratori che intendono agevolare.

I premi iniducibili

I premi per polizze vita (*key-man*) sottoscritte per l'evento morte dell'uomo chiave della società non sono inerenti all'attività d'impresa in quanto non vi è alcun rapporto diretto tra l'evento morte dell'amministratore e l'attività d'impresa e tali costi possono al più essere imputati nelle immobilizzazioni finanziarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rientro dei capitali. Riconosciuto il diritto di rimborso

Due anni dalla voluntary per richiedere l'euroritenuta

Marco Nessi
Roberto Torelli

Il contribuente che ha aderito alla *voluntary disclosure* ha diritto al rimborso dell'euroritenuta e il termine di decadenza per presentare l'istanza di rimborso decorre dalla data di presentazione della domanda di *voluntary*. È questo l'importante principio espresso dalla Ctp di Genova nella sentenza 1341/2/17 depositata il 6 novembre 2017 (presidente Graziano, relatore Podestà).

Un contribuente presentava il 13 dicembre 2015 istanza di collaborazione volontaria in base alla legge 186/2014 per regolarizzare il possesso di capitali detenuti all'estero nel periodo 2010-2013. In particolare, nella domanda di definizione il contribuente documentava i redditi di capitale percepiti e l'euroritenuta subita e chiedeva che, nel liquidare quanto dovuto in sede di *disclosure*, l'ufficio procedesse a computare le ritenute subite. A seguito del mancato computo dell'euroritenuta, il 17 gennaio 2017 il contribuente presentava istanza di rimborso che, con provvedimento espresso, veniva rigettata dall'ufficio nel presupposto che la

detrazione per imposte pagate all'estero in base all'articolo 165, comma 8 del Tuir non può essere riconosciuta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.

Contro questo provvedimento, il contribuente ricorre alla Ctp di Genova, eccependo il divieto di doppia imposizione e l'errato richiamo all'articolo 165, comma 8 del Tuir, poiché questa norma riguarda solo i redditi esteri che concorrono a formare il reddito complessivo, ma non anche i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva. A sua volta l'ufficio eccepeva la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per gli anni 2010-2012, in quanto l'istanza era stata presentata il 17 gennaio 2017, e quindi oltre il termine di 48 mesi previsto dall'articolo 38 del Dpr 602/73.

I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso e, in linea con la recente giurisprudenza tributaria (Ctp Varese sentenza 309/2017), hanno affermato l'illegittimità del diniego del rimborso dell'euroritenuta per violazio-

ne dell'articolo 10 della direttiva 2003/48/Ce e dell'accordo bilaterale del 26 ottobre 2004, tra Svizzera e Ue. In particolare, nell'accogliere le doglianze del contribuente, è stato stabilito il principio in base al quale l'istanza di rimborso presentata dal contribuente non poteva considerarsi tardiva in quanto non era possibile applicare l'articolo 38 del Dpr 602/73, poiché questa disposizione si riferisce ai soli versamenti che sono effettuati nei confronti dello Stato italiano.

Pertanto, considerato che la domanda di *voluntary* era stata presentata il 13 dicembre 2015 e l'istanza di rimborso il 17 gennaio 2017, quest'ultima doveva considerarsi tempestiva e giustificava la richiesta di restituzione del tributo come previsto dall'articolo 21, comma 2, del Dlg 546/1992, che stabilisce, ai fini della domanda di restituzione di tributi, il termine di due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (nel caso specifico coincidente con la data di presentazione dell'istanza di *disclosure*).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Apporti agevolati

Fondazioni da riconoscere entro tre anni per gli gravi

Angelo Busani

Si applica l'imposta di donazione in misura ordinaria all'apporto di patrimonio che sia effettuato a favore di fondazione non riconosciuta e che non ottenga il riconoscimento entro il terzo anno successivo alla registrazione dell'atto di apporto. Lo ha deciso la Ctr Lazio nella sentenza 2150/5/2018 del 5 aprile scorso (presidente Gallucci, relatore Frettoni).

Da questa decisione consegue un chiarimento sull'ambito applicativo della norma agevolatrice degli apporti a fondazioni riconosciute (articolo 3 del Tuir, il Dlg 346/1990 e cioè il Testo unico dell'imposta di donazione). La disposizione si applica non solo al caso dell'apporto che la fondazione - ovviamente riconosciuta - riceveva durante il corso della sua attività, ma anche al caso dell'apporto in sede di atto costitutivo della fondazione, e cioè alla fondazione che deve ancora richiedere il riconoscimento.

In quest'ultima ipotesi, dunque, dato che la norma agevola gli apporti alle sole fondazioni "riconosciute", la Ctr Lazio argomenta che il riconoscimento deve intervenire, per detassare gli apporti a fondazioni non riconosciute, entro tre anni dalla registrazione dell'atto di apporto, e cioè entro il termine che la legge concede al Fisco per dichiarare il contribuente decaduto dall'agevolazione di cui questi abbia beneficiato in sede di tassazione principale.

Tornando daccapo, l'articolo 3 Tuir (che ora si è venuto a intersecare con la detassazione degli apporti agli enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 82, Dlg 117/2017) detta la regola di applicazione all'imposta di donazione dei trasferimenti di patrimonio a favore (tra l'altro) di:

- fondazioni o associazioni «legalmente riconosciute», che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità;
- fondazioni o associazioni «legalmente riconosciute» diverse da quelle appena descritte, qualora siano «disposti per le finalità» di cui sopra al punto precedente.

In sede di atto costitutivo di una fondazione necessariamente vi è un apporto di patrimonio da effettuare, poiché la congruità del patrimonio rispetto allo scopo è un elemento cardinale del procedimento di riconoscimento, il quale è appunto precipuamente indirizzato a valutare se l'ente in questione abbia la capacità economica e patrimoniale per far fronte alla attività che si propone di svolgere.

Evidentemente, però, se la fondazione è neocostituita il riconoscimento è di là da venire; e, inoltre, l'apporto di patrimonio è - come detto - un presupposto stesso del riconoscimento e quindi è inevitabile effettuare l'apporto anteriore al riconoscimento, nell'intento di conseguire questo obiettivo. Dal che il dubbio se la norma di cui all'articolo 3 Tuir sia davvero applicabile anche alle fondazioni start-up, oltre che a quelle "in attività".

Nel giudizio oggetto della sentenza 2150 la Ctr Lazio ha risposto positivamente a questa domanda, riformando la contraria decisione della Ctp di Roma 5187/22/2016, la quale aveva dato credito al fatto che, nel corso dello stesso giudizio di primo grado il riconoscimento era infine intervenuto, ma dopo il decorso del triennio dalla registrazione dell'atto di apporto (e cioè, non per lungaggini burocratiche, ma a causa di inerzia nella presentazione della domanda di riconoscimento). Pertanto, argomenta la Ctr Lazio, che «solo una sollecita richiesta di registrazione, con conseguente ottenimento del riconoscimento, sia compatibile con l'applicazione dell'esenzione ad un atto costitutivo di fondazione».

Versamenti. No alla pretesa che la sanzione sia riferita all'intera durata

Affitti con ravvedimento annuale

Cristiano Dell'Oste

Chi si ravvede e registra in ritardo un contratto di locazione commerciale, è libero di paramerare le sanzioni ridotte al canone pattuito per la prima annualità, e il Fisco non può pretendere che il canone di registrazione sia riferito all'intera durata del contratto. Lo stabilisce la Ctp Milano, con la sentenza 1874/3/2018 (presidente Locatelli, relatore Chiametti).

La lite riguarda una sublocazione in due società, con decorrenza 1° gennaio 2014 e durata di sei anni. Il canone è di 40mila euro per il primo anno e di 50mila dal secondo. La registrazione avviene in ritardo il 23 aprile 2015, versando:

- 400 euro di imposta (l'1% sul canone della prima annualità);
- 69 euro di sanzione (1/7 del 120% dell'imposta dovuta);
- 4,29 euro di interessi.

La Entrate vorrebbero che la sanzione del 120% fosse riferita all'intera durata del contratto. Questo perché secondo l'articolo 43, lettera h), del Tur la base imponibile dell'imposta di registro sono i corrispettivi pattuiti per la durata complessiva.

Per il contribuente, invece, si tratta di una norma generale derogata da quella, speciale, che consente a chi registra il contrat-

to di scegliere se pagare il tributo annualmente o in forma anticipata (e riferita al canone convenuto per l'intera durata). Tesi sposata dal giudice, che dà torto all'Agenzia. E boccia anche il richiamo alla circolare 26/E/2011 (paragrafo 9.1), che riguarda l'opzione per la cedolare secca in caso di registrazione tardiva di una locazione abitativa.

Anzi, per la Ctp anche l'ufficio ha indirettamente dato ragione al contribuente, contestando solo un errore nella sanzione versata, e non anche nell'imposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riscossione. Se manca l'impositivo va motivata e chiarita

L'intimazione sugli interessi deve indicare tassi e decorrenze

Stefano Mazzocchi

Qualora non sia stata preceduta da un atto impositivo, correttamente notificato al contribuente, l'intimazione di pagamento dev'essere motivata «in modo congruo, sufficiente ed intellegibile»: il principio è stato recentemente ribadito dalla Ctp di Vicenza con la sentenza 688/03/17 (presidente e relatore Tomaselli), sulla base di quanto prescrivono l'articolo 3 della legge 241/1990 in via generale per tutti gli atti amministrativi, nonché l'articolo 7 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), per i rapporti tributari.

In applicazione del principio illustrato, i giudici veneti hanno affermato che nell'ipotesi in cui l'intimazione di pagamento non indichi il tasso e la decorrenza, il contribuente non è posto nella condizione di verificare la correttezza del calcolo degli interessi operato dall'amministrazione finanziaria sulla base della somma dovuta. In particolare - questo il ragionamento svolto dalla Ctp - per quanto attiene agli interessi, la sola indicazione degli importi, senza alcuna specifica dei conteggi che hanno dato luogo a quegli importi, «viola

il fondamentale diritto di difesa del contribuente, in quanto gli pone a carico, indebitamente, difficili operazioni interpretative di numerazione».

Nell'occasione, la provinciale vicentina ha anche confermato il consolidato orientamento assunto dalla Corte di cassazione, secondo cui la responsabilità solidale ed illimitata del socio per i debiti della Snc (di cui all'articolo 2291 del Codice civile) opera - in assenza di una deroga espressa - anche per i rapporti tributari. Da tale principio, ne deriva che successivamente all'iscrizione a ruolo dell'imposta a carico della società il socio rimane sottoposto all'esazione del debito, ancorché egli sia privo della qualità di obbligato e, quindi, estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del ruolo stesso.

Nella sentenza in rassegna, i giudici veneti hanno tra l'altro sottolineato quanto segue:

- la regola che precede si applica sempreché il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio sociale. Nella situazione prospettata, quindi, ben può l'agente della riscossione notificare l'avviso di inti-

mazione al socio;

- ai fini dell'esercizio dell'azione di cui al richiamato articolo 2291 del Codice civile, non è richiesta alcuna valutazione da parte dell'ente impositore (tale conclusione appare in linea con quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza 22 maggio 2006, n. 12022).

La pronuncia di merito in commento è, infine, degna di nota anche perché aderisce all'orientamento che esclude dalla competenza delle commissioni tributarie le controversie sui crediti di natura non fiscale (tesi ben espressa dalle Sezioni unite della Cassazione con l'ordinanza 14831/2008).

Di conseguenza, in applicazione del principio della traslatio iudicii - affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 77/2007, e disciplinato dall'articolo 59 della legge 69/2009 - il processo (per la parte relativa ai crediti non fiscali) potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza della commissione tributaria che abbia negato la propria competenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accertamento. Sottoscrizione autografa sostituibile solo negli invii Pec

Nulla l'avviso con firma digitale notificato per raccomandata

Rosanna Aciero

È nullo l'avviso di accertamento, sottoscritto digitalmente mediante l'indicazione a stampa del nominativo del capufficio (o del funzionario delegato), inviato a mezzo posta raccomandata e non tramite Pec. È questa la conclusione cui è giunta la sezione I della Ctp di Pescara, con la sentenza 926/01/2017 (presidente Albano, relatore Papa).

La pronuncia trae origine da un avviso di accertamento notificato tramite posta raccomandata a un libero professionista con cui la Direzione provinciale di Pescara-Ufficio controlli rettificava l'omessa fatturazione di alcune pratiche Docfa e Pregeo e, conseguentemente, maggiori compensi per l'anno di imposta 2011.

Impugnato l'atto, il contribuente ne eccepeva in via preliminare l'illegittimità per violazione dell'articolo 42 del Dpr 600/73, perché non solo sottoscritto digitalmente e non mediante firma autografa, ma anche perché inviato in formato cartaceo a mezzo raccomandata e non tramite Pec.

Costitutosi in giudizio, l'ufficio insisteva per l'infondatezza della eccezione preliminare, depositando a tal fine un'autorizzazione conferita al sottoscrittore dell'atto impugnato valido anche per gli atti digitali.

Accogliendo l'eccezione preliminare di nullità dell'avviso di accertamento per mancata sottoscrizione, la Ctp di Pescara ha innanzitutto precisato che «l'invalidità di un atto tributario, essendo quest'ultimo a formazione procedimentale progressiva, può derivare non solo da questioni sostanziali, ma anche da aspetti procedurali la cui mancanza o indeterminabilità può determinare l'illegittimità del provvedimento amministrativo».

Lo stesso collegio ha poi richiamato l'articolo 15, comma 7, Dl 78/2009 secondo cui la firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto, in tutte le ipotesi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informatici automatizzati, individuati dal

provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate approvato il 2 novembre 2010, tra i quali gli atti di accertamento di violazione erogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche.

Pertanto, a parere della Ctp di Pescara, per gli accertamenti ordinari, quale quello sotteso alla odierna controversia, la sottoscrizione necessaria ai fini della validità può essere solo autografa o dal 1° luglio 2017 anche digitale, in vigenza della possibilità per l'ufficio di inviare gli atti via Pec, sempre a condizione che il contribuente riceva documenti informatici a mezzo posta certificata e non cartacea.

Ne consegue che, nel caso di specie, recando soltanto la stampa del nominativo del responsabile e non la firma autografa ed essendo stato notificato in modalità cartacea tramite posta ordinaria, l'atto impugnato è difatto privo di sottoscrizione e, dunque, nullo, atteso il chiaro tenore della norma di cui all'articolo 42, comma 3 del Dpr 600/73 secondo cui l'accertamento è nullo qualora l'avviso sia privo di firma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Benpower svolge servizi a 360 gradi per le aziende che hanno subito danni da incendio, allagamento o evento naturale

Business continuity strategia fondamentale per l'impresa

Incendi, allagamenti e calamità naturali sono eventi imprevedibili a cui nessuno è preparato, eppure quando accadono occorre sapere bene cosa fare. Prevedere che in caso di sinistro l'azienda possa continuare a mantenere l'operatività e recuperare al più presto la completa funzionalità è fondamentale. L'impresa che comprende la pericolosità di questo rischio cerca di prevenirne le conseguenze, strutturando un piano di business continuity che permetta di ridurre al minimo l'impatto di un sinistro sulla propria operatività, attraverso forme di prevenzione, la costituzione di un piano di emergenza che includa anche la formazione di personale interno, e l'accordo con una società di intervento e ripristino. Benpower si impegna a 360 gradi nell'assistenza alle imprese, sviluppando piani integrati per la prevenzione dei danni property, oltre alla gestione delle attività di pronto intervento e ripristino a seguito di sinistro. "A volte per causare lo stop della produzione è sufficiente un incendio limitato a un macchinario o l'allagamento di una parte dello stabilimento, casi che sono purtroppo molto più frequenti di quanto non emerga dalle cronache", spiega Ben Isufaj, fondatore e amministratore unico di Benpower. "La nostra società - prosegue - gestisce circa 500 cantieri post sinistro in un anno, e i casi nei quali ci viene richiesto un sopralluogo per la valutazione dei danni sono ancora di più". Nell'eventualità di un sinistro è fondamentale intervenire in modo tempestivo e competente per riattivare l'operatività dell'azienda nel minor tempo possibile puntando al recupero di macchinari e contenuti invece che alla loro sostituzione. Questa scelta permette di ridurre fortemente i costi e i tempi d'intervento necessari, aspetti fondamentali per l'assicurazione, l'imprenditore, il titolare di un'attività professionale o il proprietario dell'abitazione colpita. "Ciò che conta per chi subisce un danno è poter tornare quanto prima alla normalità. Normalmente noi garantiamo due settimane per mettere un'azienda in condizioni di ripartire e una settimana per rientrare in un appartamento abitabile", prosegue l'amministratore unico.

Benpower - conclude - punta su due elementi distintivi: lavorare con squadre collaudate, interamente composte da personale dipendente e formato ad ogni casistica, e utilizzare sistemi di intervento collaudati, frutto del nostro settore ricerca e sviluppo e di un'esperienza ultraventennale".

Benpower Srl
benpower.it@benpower.com
www.benpower.com



ESEMPIO DI BONIFICA DA INCENDIO PRIMA E DOPO L'INTERVENTO DI BENPOWER

L'Azienda Energetica Municipale Spa di Cremona ha indetto una selezione pubblica per la ricerca del Direttore Generale. Termine per la presentazione delle candidature: ore 12:00 del 29/06/2018. L'avviso integrale è reperibile all'indirizzo <http://aemcremona.it/avvisi-di-selezione>

IL PRESIDENTE
Massimo Siboni

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Centro Unico Contrattuale
AVVISO DI GARA
Presso questo Comando sarà esposta la gara a procedura ristretta per la fornitura di n. 4 battelli pneumatici, con relativi carrelli da trasporto, con opzione per ulteriori n. 5 unità, per il rinnovo della flotta del Centro Carabinieri Subacquei e dei dipendenti Nuclei Subacquei - C.I.G. 7469825A1. Il bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 20815/094-21063 del 18.05.2018 e sulla G.U.U.E. n. 56 del 16.05.2018 - 5ª Serie Speciale "Contratti Pubblici", può essere visionato, altresì, sui siti internet www.carabinieri.it - sez. "Amministrazione Trasparenza" Bando di gara e contratti", www.serviziopubblici.it e www.anac.it.

d'ordine
Il Capo Centro

i Funamboli

Cronache di un Paese in equilibrio.

Conducono
Alessandro Milan, Veronica Gentili e Leonardo Manera



Radio 24
Si sceglie, si ascolta.

Dal lunedì al venerdì,
ore 9.00

SMONTE/VELO

COMUNE DI BUSSOLENGO PROVINCIA DI VERONA
AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN LOTTO
Questa Amministrazione indice un'asta pubblica per la vendita di un lotto di proprietà comunale sito Loc. Ferlina - Data espletamento asta: 19/07/2018. I termini e le condizioni complete della gara sono obbligatoriamente da reperire nell'edizione integrale del bando pubblicato all'Albo pretorio di questo Ente e disponibile sul sito www.comune.bussolengo.vr.it. Informazioni al Uff. Patrimonio (Tel. 045/6769945-924; Telefax: 045/6765112). Bussolengo, il 21/05/2018

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI
Arch. Leonardo Biasi

AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA CANNIZZARO DI CATANIA
AVVISO DI GARA
Si rende noto che sulla GUCE è in corso di pubblicazione la procedura di gara per l'affidamento triennale del Servizio di tesoreria e Cassa dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania - CIG: 7478503FE4. Termine di presentazione delle offerte ore 10,00 del giorno 28.06.2018. La documentazione di gara può essere prelevata dal sito: www.ospedale-cannizzaro.it. IL DIRETTORE GENERALE F.F. Dott.ssa Rosaria d'Ippolito